



**Alessandro Perego**

(cultore di Diritto canonico ed ecclesiastico nella Facoltà di  
Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore)

## **Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al canone 1284 C.I.C.) \***

**SOMMARIO:** 1. Inquadramento - 2. Natura del rapporto tra persona giuridica e amministratore - 3. Il primo paragrafo: la diligenza del buon padre di famiglia - 4. Il rapporto tra i due paragrafi del canone - 5. Il secondo paragrafo: i doveri specifici - 6. Il terzo paragrafo: il bilancio preventivo - 7. Conclusioni.

### **1 - Inquadramento**

Imprescindibile punto di partenza per un esaustivo, seppur sintetico, commento della norma in esame non può che essere un suo inquadramento sotto il profilo sistematico. Il canone 1284 si pone tra le norme cardine della disciplina del *Titulus II (De administratione bonorum)* del *Liber V (De bonis Ecclesiae temporalibus)* dell'attuale codice, ove il legislatore canonico, con una scelta sistematicamente innovativa<sup>1</sup>, traccia i confini e delinea le sembianze giuridiche tanto della struttura amministrativa dei beni della Chiesa quanto dei soggetti cui la gestione degli stessi è affidata<sup>2</sup>.

---

\* Il contributo è stato segnalato dalla Prof. O. Fumagalli Carulli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

<sup>1</sup> Nel codice Pio-Benedettino, i canoni concernenti la materia in esame, e più in generale il diritto patrimoniale, si trovavano principalmente nel libro III (*De Rebus*) e in particolare nella *Pars V* che trattava dei benefici e nella *Pars VI* dedicata ai *bona*. Il *liber III* si presentava alquanto eterogeneo nelle materie trattate, accogliendo sotto il termine generalissimo di "cose" tutto ciò che non era "persona". Inoltre il legislatore del 1983 si è mosso nel segno di una maggior sintesi del dettato normativo: ora vi sono 57 canoni dedicati ai beni temporali invece dei 143 del codice abrogato. G. VROMANT, *De Bonis Ecclesiae temporalibus*, Editions de Scheut, 3<sup>a</sup> ed., Bruxelles, 1953; J.P. SCHOUPPE, *Elementi di Diritto Patrimoniale canonico*, Giuffrè, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2008.

<sup>2</sup> Per una dettagliata analisi del Titolo II del Libro V si veda: F.R. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Universidad Pontificia de Salamanca Salamanca, 2<sup>a</sup> ed., 1983; V. DE PAOLIS, *De bonis Ecclesiae temporalibus (Adnotationes in Codicem: Liber V)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1986.



I canoni del *liber V*, più precisamente, disciplinano in via principale<sup>3</sup> i beni temporali ecclesiastici e cioè quei beni che, secondo il disposto del canone 1257 §1, appartengono<sup>4</sup> ad una persona giuridica pubblica, mentre demanda agli statuti delle persone giuridiche private il compito di dettare in via esclusiva il regime dei beni di proprietà delle stesse<sup>5</sup>.

Il soggetto che occuperà la nostra trattazione sarà perciò colui al governo del quale sono affidati i beni degli enti dotati di personalità giuridica pubblica nell'ordinamento canonico<sup>6</sup>. Sull'identità di tale soggetto è il codice stesso a fugare ogni dubbio, superando, con la

---

<sup>3</sup> Nel determinare il regime dei beni ecclesiastici è riconosciuto un ruolo sussidiario, che potremmo definire di completamento, agli statuti delle singole persone giuridiche. È il caso innanzitutto degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica per i beni dei quali il legislatore prevede espressamente che si applichino le norme specifiche della Chiesa, cioè il Libro V, ed anche il diritto proprio (cann. 635; 718; 741 § 1).

<sup>4</sup> La dottrina concorda nell'affermare che il termine *pertinent* utilizzato dal legislatore canonico implichi necessariamente un vincolo di appartenenza e di conseguenza un diritto di proprietà, non essendo sufficiente a determinarne l'ecclesiasticità la presenza di un'obbligazione o un diritto reale minore sul bene.

<sup>5</sup> Se il legislatore del 1983 si pone sulla medesima linea del precedente codice (can. 1497 § 1) e della consolidata giurisprudenza rotale (sentenza *coram Bonet*, *decisio diei 22 iunii* 1964, in *RRDec.*, vol. LVI, p.521, n.9) e individua i beni ecclesiastici riferendosi non al fine per cui essi sono impiegati ma piuttosto al soggetto cui appartengono. Totalmente e significativamente nuova, è la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private e, per quel che attiene alla nostra trattazione, la qualificazione di "ecclesiastici" riservata ai soli beni appartenenti alle prime. Tale scelta, che meriterebbe un'apposita trattazione, lascia aperto, sotto il profilo patrimoniale, il problema della qualificazione dei beni di proprietà delle persone giuridiche private che si presentano quale *tertium genus* rispetto ai beni laicali e quelli ecclesiastici. Tra le differenti posizioni in proposito, appare maggiormente condivisibile, anche rispetto ai lavori preparatori del *codex*, l'opinione di chi (**F.R. AZNAR GIL**, *La administración*, cit.), riconosce anche per questa classe di beni un profilo ecclesiale, seppur meno intenso rispetto a quello dei beni di persone giuridiche pubbliche: anche i beni di persone giuridiche private perseguono infatti fini ecclesiali, appartengono a soggetti eretti in persona giuridica dalla competente autorità della Chiesa e per questo sono sotto la vigilanza della competente autorità ecclesiastica. Si dovrà allora distinguere tra *beni ecclesiali*, appartenenti a qualunque persona giuridica costituita nell'ordinamento della Chiesa, e *beni ecclesiastici* di proprietà delle persone giuridiche pubbliche.

<sup>6</sup> L'attività di amministrazione è, in estrema sintesi, "governo delle cose" e come tale attiene alla dimensione del *munus regendi*. Come afferma Vromant (**G. VROMANT**, *De Bonis Ecclesiae*, cit., n. 180): "*quod gubernatio personis, id administratio est rebus acquisitis. Sicut per gubernationem personae incolumes setvantur, atque ad finem proprium apte perducuntur, ita per administrationem res acquistae conseroantur atque ad fines proprios adhibentur*".



lettera del canone 1279 §1, la precedente eterogenea normativa<sup>7</sup>: l'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici *ei competit, qui immediate regit personam ad quam eadem bona pertinent*<sup>8</sup>. Eccezioni a tale principio però possono essere previste dal diritto particolare, dagli statuti e dalla legittima consuetudine<sup>9</sup>. Si esprime qui una chiara volontà del legislatore di garantire a ciascuna persona giuridica un certo grado di autonomia nella gestione del proprio patrimonio e, allo stesso tempo, la norma si presenta quale logico corollario del canone 1256 che, volendo far chiarezza riguardo la titolarità del dominio sui beni ecclesiastici<sup>10</sup>, attribuisce il diritto di proprietà alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati.

È importante tuttavia tenere in debito conto che questo potere gestorio riconosciuto dal legislatore al soggetto che regge immediatamente la persona giuridica, pur essendo originario, non è esclusivo. Una corretta comprensione del canone 1279 §1 ne impone infatti una lettura sinottica con il canone 1256, che riconosce nel Romano Pontefice l'amministratore supremo di tutti i beni ecclesiastici, e con le norme che attribuiscono all'Ordinario competenze sia generali<sup>11</sup> che specifiche<sup>12</sup> sui beni degli enti sottoposti alla sua autorità. Occorre, in sintesi, contestualizzare la figura dell'amministratore immediato nel disegno complessivo dell'amministrazione ecclesiastica che appare strutturato su tre differenti livelli: "supremo", "intermedio" e, appunto, "immediato"<sup>13</sup>. I soggetti preposti ai tre differenti livelli amministrativi,

<sup>7</sup> CIC 1917, cann. 1521, 1182-1184.

<sup>8</sup> Come correttamente afferma De Paolis "possono assumere l'incarico di amministratore sia chierici sia laici e ciò lo si deduce chiaramente dal disposto del can. 1282 che, riferendosi a coloro che prendono parte all'amministrazione, utilizza l'espressione *sive clerici sive laici*, così come dal can. 1287 § 1 che si rivolge agli amministratori *tam chierici quam laici*". V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Edb Bologna, 1995, p. 166.

<sup>9</sup> Si pensi, ad esempio, all'economista generale, provinciale o locale degli Istituti religiosi (can. 636, § 1). Eventuali ipotesi di conflitto tra questa disposizione e gli statuti o la legittima consuetudine dovranno essere risolte secondo quanto stabilito dai cann. 28 e 94.

<sup>10</sup> La norma riprende il contenuto del can. 1499 §2 del CIC 1917 che ebbe appunto il merito di fare chiarezza sotto il delicato profilo della titolarità dei beni ecclesiastici.

<sup>11</sup> Can. 1276 §1.

<sup>12</sup> Can. 1281 §1.

<sup>13</sup> Per un'esauritiva trattazione in merito alla struttura amministrativa tripartita si veda: J.P. SCHOUPPE, *Elementi di Diritto*, cit., p.138; A. VIZZARRI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in *I Beni temporali della Chiesa*, XXII Incontro di Studio, Passo della Mendola Trento, 3-7 luglio 1995 (a cura del Gruppo italiano docenti di Diritto Canonico), Ed. Glossa, Milano, 1997. In senso contrario vd. E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici, uno ius commune esteso a tutte le personae iuridicae in Ecclesia*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 73 ss.



rispettivamente il Pontefice, l'Ordinario e l'amministratore immediato, cooperano alla gestione dei beni temporali ecclesiastici e ciascuno di loro agisce rispetto ad essi secondo differenti modalità proprie del suo ruolo.

Venendo più in particolare all'organizzazione della materia all'interno del libro V, i canoni dal 1282 al 1289 presentano gli obblighi connessi all'amministrazione: i primi tre canoni di questo gruppo, tra cui la norma in esame, riguardano in generale l'azione gestoria dell'amministratore (il suo agire *nomine ecclesiae*, l'assunzione dell'incarico e la diligenza cui è tenuto), i canoni seguenti affrontano invece problematiche specifiche della gestione patrimoniale (le donazioni, il lavoro subordinato, la rappresentanza processuale e la dimissione dall'incarico)<sup>14</sup>.

Un'ultima notazione di carattere comparatistico: il testo del canone 1284 è sostanzialmente uguale a quello del canone 1028 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, seppur la diversa conformazione della personalità nella legislazione orientale, in particolare l'assenza di una distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private, ne varia significativamente l'ambito di applicazione.

## 2 - Natura del rapporto tra persona giuridica e amministratore

Fatte queste doverose considerazioni possiamo entrare nel vivo della nostra trattazione. Si impone innanzitutto la necessità di dare un preciso inquadramento giuridico al rapporto che intercorre tra la persona giuridica pubblica e amministratore, rapporto che, in ultima istanza, rappresenta la fonte dei poteri gestori di quest'ultimo. Due sono le strade percorribili che esploreremo mutuando alcune categorie elaborate dalla dottrina civilistica ma nella consapevolezza delle peculiarità dell'ordinamento canonico<sup>15</sup>.

La prima via, certamente più facile ed intuitiva visto anche il richiamo alla *diligenza del buon padre di famiglia* nell'esordio delle norme,

---

<sup>14</sup> C. BEGUS, *Diritto Patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Roma, 2007, p. 186.

<sup>15</sup> Non intendiamo dar qui conto di teorie, elaborate dalla dottrina civilistica per spiegare il rapporto intercorrente tra una società e i propri amministratori, e che sono certamente prive di fondamento nella dimensione canonistica. È, ad esempio, il caso di chi (P. PETINO, *Rapporto di amministrazione e rapporto di lavoro subordinato*, Giuffrè, Milano, 1968) riconduce il rapporto amministrativo ad un contratto di lavoro subordinato trascurando totalmente quel carattere di autonomia dell'organo gestorio che è evidentemente incompatibile con la subordinazione.



sarebbe di identificare tale rapporto con quello che intercorre tra mandante e mandatario: l'amministratore agirebbe così al pari di un qualsiasi soggetto che abbia ricevuto un mandato gestorio dalla persona giuridica pubblica, sostituendosi cioè ad essa, agendo in suo nome e nel suo interesse e imputandole gli effetti giuridici dei propri atti dispositivi sui beni.

Tale identificazione appare tuttavia fortemente criticabile in quanto assume come proprio presupposto una perfetta alterità tra i due soggetti e di conseguenza rinviene la fonte dei poteri degli amministratori in un occasionale rapporto negoziale intervenuto tra l'ente e gli stessi<sup>16</sup>. Non pare in alcun modo condivisibile il vedere nell'azione dell'amministratore il frutto di un atto dell'autonomia privata, il risultato di un in programma pattizio di cooperazione gestoria alla cui attuazione egli si è impegnato.

La critica a tale modello si fa in particolar modo radicale proprio nella dimensione ecclesiale, laddove si consideri che l'amministratore-mandatario è, nella maggioranza dei casi, un soggetto che si pone quale elemento, non solo non altro e non accidentale, ma addirittura strutturante l'ente amministrato. Si pensi, ad esempio, al profondo legame costituzionale tra un Vescovo e la sua Diocesi<sup>17</sup>. È opportuno allora guardare altrove.

L'amministratore appare piuttosto come un soggetto che ha origine nella *mens legislatoris* quale originario e necessario tramite dell'azione dell'ente<sup>18</sup> e perciò più correttamente inquadrabile in quella teoria inizialmente formulata dalla dottrina pubblicistica e significativamente denominata della "immedesimazione organica"<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Per la medesima motivazione non pare condivisibile nemmeno la soluzione offerta da Minervini, (G. MINERVINI, *Gli Amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 3) ove si propone la "terza via" del *contratto d'amministrazione*: "un contratto di un tipo a sé stante, che ha per oggetto la prestazione di lavoro in senso ampio, avente contenuto di attività prevalentemente giuridica e in posizione che per taluni aspetti è di autonomia e per altri di subordinazione".

<sup>17</sup> L'essenza di tale rapporto è addirittura rinvenibile nella struttura sacramentale della Chiesa, secondo la quale il pastore è l'unico soggetto investito originariamente del potere giuridico: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997, p.109.

<sup>18</sup> Così una felice espressione utilizzata dalla Cassazione (Cass. 16 novembre 1976, n. 4252) che, riferendosi agli amministratori di associazioni non riconosciute, li definisce quali organi non accidentali e dotati di un originaria ed esclusiva competenza. Non vale, come abbiamo avuto modo di dire circa la strutturazione dell'assetto amministrativo, la qualifica dell'esclusività.

<sup>19</sup> Per un interessante contributo all'applicazione della teoria organica nell'organizzazione ecclesiastica si veda: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione*



L'amministratore è cioè organo inserito nell'assetto strutturale dell'ente del quale costituisce parte integrante. Non si parla più, come nel caso del mandato, di un rapporto esterno tra due soggetti che permangono distinti, ma di un fenomeno intrasoggettivo per cui gli atti e i fatti posti in essere dalla persona fisica si traducono direttamente in atti e fatti della persona giuridica<sup>20</sup>: l'organo impersona l'ente con cui appunto è pienamente immedesimato<sup>21</sup>. Alla nomina di un amministratore da parte dell'autorità competente<sup>22</sup> e all'accettazione della nomina non si deve insomma guardare come all'accordo per la costituzione di un rapporto contrattuale volto all'attribuzione di poteri ad un soggetto esterno, ma più semplicemente come all'atto che designa le persone preposte all'organo cui è, per legge, commesso il compito della gestione dei beni. Una volta designato, l'amministratore eserciterà i poteri ed adempirà le correlative obbligazioni inerenti alla funzione che è propria dell'organo<sup>23</sup>. Tale immedesimazione si realizza a prescindere dal fatto che l'organo amministratore coincida o meno con il soggetto che regge la persona giuridica come nel caso dell'economista degli Istituti di Vita Consacrata<sup>24</sup>.

Quanto detto non esclude, com'è ovvio, la possibilità che si dia incarico ad un soggetto alieno alla persona giuridica di compiere uno o più atti giuridici per conto della stessa<sup>25</sup>: in questo caso il soggetto si qualificherà correttamente quale mandatario e il rapporto sarà

---

*ecclesiastica* cit., pag. 106; **L. SANDRI** *Organo, rappresentanza e «potestas sacra» nella Chiesa*, in "Apollinaris", 1990, p. 172 ss.

<sup>20</sup> Si è qui di fronte ad un risultato che una rappresentanza legale o volontaria non può determinare e cioè l'imputazione all'ente non solo degli effetti dell'atto posti in essere in suo nome, ma dell'atto stesso. **M. DE GIORGI**, *Associazioni*, in *Diritto Civile* diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Giuffrè, Milano, 2009, vol. I, t. I, p. 386.

<sup>21</sup> **G. MARONGIU**, voce *Organo e ufficio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Zecca poligrafica dello Stato, Roma, 1990, vol. XXII, p. 1; **M.S. GIANNINI**, voce *Organi (teoria gen.)* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1981, vol. XXXI, p. 37; **A. GIAMPIERI**, voce *Organo nella persona giuridica* in *Digesto delle discipline privatistiche sez. civ.*, Utet, Torino, 1995, vol. XIII, p. 189 ss.

<sup>22</sup> Tale nomina si presenta, proprio per questo, con il carattere dell'indisponibilità. L'Ordinario non può esimersi dal nominare gli amministratori dei beni delle persone giuridiche sottoposte alla sua autorità per avocare a sé in maniera stabile la totalità delle scelte gestorie; semmai egli potrà svolgere un ruolo suppletivo, agendo in qualità di amministratore *ad interim* (direttamente o tramite suo delegato) nel periodo di vacanza dell'ufficio o intervenire, come espressamente previsto dal can. 1279 §1, su specifici atti gestori per supplire a negligenze dell'amministratore diretto.

<sup>23</sup> **F. GALGANO**, *Trattato di diritto civile*, Cedam, Milano, 1999, vol. III, p. 258.

<sup>24</sup> Cfr. can. 636 §1.

<sup>25</sup> Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga dato mandato ad un soggetto di amministrare un particolare immobile della Diocesi.



disciplinato dalle norme civili sul contratto di mandato in virtù del rinvio operato canone dal 1290 in materia di contratti.

### 3 - Il primo paragrafo: la diligenza del buon padre di famiglia

Inquadrare il rapporto tra la persona giuridica pubblica e l'amministratore nell'alveo della teoria organica non significa tuttavia che non si possa fare riferimento ad elementi caratteristici del mandato, soprattutto per quanto attiene alla diligenza del mandatario, nel misurare lo sforzo che gli amministratori devono impiegare nell'espletamento dell'incarico loro conferito. È indubbio infatti un certo parallelismo tra il rapporto di mandato e quello d'amministrazione, proprio con riferimento al particolare atteggiarsi della diligenza<sup>26</sup>.

Senza addentrarsi in indagini sulla natura dell'obbligazione e sul ruolo della diligenza rispetto ad essa che ci condurrebbero lontani e nelle quali valenti civilisti hanno avuto, ed avranno, la possibilità di fornire contributi molto più significativi dei nostri, intendiamo concentrarci sulla misura della diligenza richiesta all'amministratore che, nel canone in commento, viene determinata con riferimento alla tradizionale figura del *bonus o diligens pater familias*.

Vale qui, più che altrove, l'antico adagio "*Ecclesia vivit iure romano*" poiché, se è pur vero che il codificatore, rispetto alla legislazione precedente, ha compiuto un'opera di "conciliazione normativa" mediante la canonizzazione del diritto civile vivente<sup>27</sup>, è innegabile che elementi strutturali della disciplina, quale è ad esempio il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, sono

---

<sup>26</sup> C. SANTAGATA, *Delle obbligazioni del mandatario*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, *Libro quarto, Delle obbligazioni*, Zanichelli, Bologna, 1998.

<sup>27</sup> Lo strumento della *canonizatio*, assimilabile ad un rinvio recettizio o materiale, consiste proprio nella scelta del legislatore canonico di non regolare autonomamente una materia di sua competenza ma di ordinare che si applichino integralmente o parzialmente, pur nei limiti previsti dal can. 22 (che le leggi civili non siano contrarie al diritto divino; che il diritto canonico non abbia disposto altrimenti), le disposizioni statali. L'utilizzo di tale tecnica ha lo scopo di favorire una conciliazione normativa con il diritto vivente ossia di evitare che nell'applicazione delle norme canoniche si creino inconvenienti di carattere pratico con le norme degli ordinamenti statali e che di conseguenza le prime restino lettera morta, prive di concreta ed effettiva incidenza. La norma canonizzante di più ampia applicazione è senza dubbio costituita dal can. 1290, riguardante i contratti aventi per oggetto rapporti patrimoniali e pagamenti.



sintomatiche del profondo e ancor vivo legame tra diritto romano e diritto canonico.

Il *pater familias* fu infatti elevato a modello normativo di condotta in epoca giustiniana<sup>28</sup> ma era già figura tradizionale nella società romana classica scaturita dalla civiltà di tipo agrario, dove incarnava l'uomo premuroso, attivo, economo e moderato negli affari privati<sup>29</sup>. Attraverso il diritto intermedio, tale modello di condotta è poi giunto fino alle grandi codificazioni europee ivi compresa quella canonica del 1917<sup>30</sup>: l'attuale canone 1284, pur con alcune integrazioni tecniche, riproduce perfettamente il canone 1523 del codice Pio-Benedettino.

La figura incarna oggi, e nel nostro caso di specie, un parametro di riferimento della condotta degli amministratori: essa indica il livello di "cura", di "cautela", di "perizia"<sup>31</sup> e di "legalità"<sup>32</sup> che tali soggetti devono mettere nello svolgimento della loro attività.

Il criterio di valutazione al quale rimanda la diligenza in esame è criterio oggettivo e generale, non soggettivo e individuale, dal quale esulano pertanto le considerazioni circa le capacità psico-fisiche e le attitudini di un determinato amministratore<sup>33</sup>. Questa oggettività non è

---

<sup>28</sup> "(*diligentia*) qualem bounus pater familias sui rebus adhibet" (Dig. 18, I, 35, 4); "ea ... quae diligens pater familias in suis rebus praestare solet" (Dig. 13, 7, 14).

<sup>29</sup> Già Catone nel *De agricola* definisce e prescrive gli officia del *pater familias*, e definisce il *bonus dominus: qui bene praestat quae opus sunt et nummos bona fide solvit* (*De agric.* 14,3). E. VILLA, *Attualità e tradizione nell'ideale politico e sociale del vir bonus*, in *Rivista di studi classici*, 1953, I, 2, I ss.

<sup>30</sup> L'atteggiamento delle codificazioni europee nei riguardi di questa formula non è stato però univoco: il legislatore tedesco, ad esempio, ha abbandonato la locuzione tradizionale in favore di un'altra considerata più moderna, "diligenza richiesta nel traffico giuridico" (§ 276 BGB); in Svizzera il codice delle obbligazioni non propone alcun modello (art. 99); il *Code* francese e così quello italiano del 1865 conservavano invece la formulazione giustiniana.

<sup>31</sup> La perizia in questo caso non è da intendersi in senso tecnico: l'amministratore può non avere particolari competenze commerciali e gestorie. Tuttavia ciò che può richiedersi ad un amministratore diligente è di far fronte alle proprie carenze avvalendosi della consulenza di collaboratori esperti. In questo senso anche *Presbyterorum ordinis* n. 17 che esorta i sacerdoti impegnati nell'amministrazione a servirsi anche dell'aiuto di esperti laici.

<sup>32</sup> E. CARBONE, voce *La diligenza del buon padre di famiglia*, in *Il Diritto - Enciclopedia Giuridica*, Il Sole 24ore, Milano, 2007, vol. V, p. 82. Il riferimento alla "legalità" rileva in una duplice prospettiva: l'osservanza delle norme giuridiche imperative segna il limite massimo della diligenza esigibile; l'inosservanza dei precetti integra negligenza.

<sup>33</sup> G. BOZZI, *Il rapporto obbligatorio*, in *Diritto Civile* diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Giuffrè, Milano, 2009, vol. III, t. I, p. 114. Si veda anche Relazione al codice civile, n. 559: "la diligenza è un criterio obiettivo e generale, non soggettivo ed individuale: sicché non basterebbe al debitore, per esimersi da responsabilità, dimostrare di aver fatto quanto stava in lui per cercare di adempiere esattamente



tuttavia da intendersi nel senso di una staticità del medesimo: il buon padre di famiglia non è, come comunemente si può pensare, una figura astratta di “uomo medio” che, assolutizzata, diviene imperturbabile modello di comportamento del buon amministratore sempre uguale a se stesso. Esso è piuttosto modello di riferimento mutevole che consente di adeguare il dato normativo al dato reale: un criterio mediano che designa l’impegno che, in relazione anche alla coscienza sociale ed al progresso tecnico ed economico, è ragionevole attendersi dal buon amministratore investito di una precisa e concreta responsabilità gestoria. La diligenza del *bonus pater familias* è quindi criterio oggettivo ma anche relativo ed elastico, nel senso che essa va considerata in rapporto all’oggetto della prestazione richiesta all’amministratore, in ragione del risultato finale perseguito e conseguentemente della natura del comportamento da tenere a tal fine<sup>34</sup>. L’effettiva individuazione di quale sia la diligenza media alla quale l’amministratore è tenuto non può mai prescindere dai connotati specifici e dal contesto dell’attività prestata<sup>35</sup>.

Se dunque consideriamo la diligenza del buon padre di famiglia, così dinamicamente intesa, rispetto al caso di specie, non potremo esimerci dal ricomprendere tra gli elementi utili a commisurarne la portata effettiva, oltre alla natura e alla finalità della prestazione e alla cosiddetta “coscienza generale”<sup>36</sup> (l’ambiente sociale, i tempi, le abitudini, i rapporti economici e il clima storico-politico), anche la “coscienza particolare” di quel *corpo sociale* specialissimo ed unico nel quale si consuma l’azione dell’amministratore: la Chiesa. È questa infatti una realtà sociale che vive per uno scopo che la trascende, che costituisce cioè una società-mezzo per il raggiungimento di un fine posto al di fuori di essa<sup>37</sup>, la gloria di Dio e la salvezza delle anime<sup>38</sup>.

---

l’obbligazione, Ma d’altra parte, è un criterio che va commisurato al tipo speciale del singolo rapporto”.

<sup>34</sup> G. BOZZI, *Il rapporto obbligatorio*, cit., p. 118.

<sup>35</sup> U. NATOLI, *L’attuazione del rapporto obbligatorio*, Giuffrè, Milano, 1974, vol. I p. 88 ss.

<sup>36</sup> Cass., 11 gennaio 1951, n. 49.

<sup>37</sup> O. GIACCHI, *La norma nel Diritto Canonico*, in *La norma en el derecho canónico*, Actas del III Congreso Internaciona de Derecho Canonico, Eunsa, Pamplona, 1976, vol. I, p. 26.

<sup>38</sup> “Più correttamente si dovrebbe parlare di *salus animae* (salvezza della singola anima), in applicazione del messaggio neotestamentario diretto alla salvezza dell’anima singola, piuttosto che (come nella visione veterotestamentaria) di un popolo nella sua collettività. Ma l’ecclesiologia conciliare della Chiesa del popolo di Dio, da un lato, e le elaborazioni di teologia di diritto canonico in materia di *communio*, d’altro lato, suggeriscono di conservare la tradizionale espressione *salus animarum* come fine cui l’ordinamento tende nel suo complesso, senza che ciò significhi



Anche le norme più tecniche, come quella in esame, che in apparenza nulla hanno di trascendente, sono illuminate dallo scopo supremo cui tutto tende. Concretamente tale illuminazione si realizza informando il modello di *pater familias* alla *charitas* cristiana<sup>39</sup>, che è l'essenza stessa dell'ordinamento canonico<sup>40</sup>. La *charitas* diviene così elemento utile, accanto a gli altri, a determinare lo sforzo concreto richiesto ad un diligente amministratore di beni ecclesiastici. Da esso sarà pertanto normale attendersi una prestazione caratterizzata da una particolare attenzione all'ordine spirituale e un operato conforme il più possibile al doppio precetto evangelico dell'amore di Dio e del Prossimo (elementi totalmente alieni alla diligenza pretesa da un ordinamento laico). Ciò senza che si giunga ad elevare il livello di diligenza richiesta all'amministratore che è, e rimane, medio, ossia da un lato evita la trascuratezza e dall'altro non comporta competenze o scelte di carattere straordinario<sup>41</sup>.

Se insomma, come affermano correttamente taluni, la diligenza del buon padre di famiglia non è altro che "la diligenza che avrebbe usato l'amministratore normalmente diligente che si fosse trovato in quella circostanza"<sup>42</sup>, ebbene la "circostanza" è, nel caso di specie, una dimensione giuridica che ha nella *charitas* il suo punto centrale e il suo centro motore. Se si astraesse il modello di *pater familias* da questo peculiare orizzonte ecclesiale si tornerebbe a riferirsi ad un modello figurato, assoluto, a quell' "uomo medio", sciolto dalla dimensione reale, che nulla di significativo ci dice sul concreto atteggiarsi della diligenza.

Chiarito il discorso generale è bene mettere in luce due considerazioni critiche che possono rivelarsi tutt'altro che marginali.

---

svalutazione della singola anima ma anzi valorizzazione della medesima in una realtà più complessa" **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Il Governo universale della Chiesa e i diritti della Persona*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 69.

<sup>39</sup> "La *Charitas* cristiana non va confusa con la filantropia, quale virtù puramente umana, né con il dovere di solidarietà tipico del sistema cosiddetto di Welfare State. Essa va identificata con il doppio precetto evangelico fondamentale: l'amore di Dio e l'amore del prossimo" **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Il Governo universale*, cit., p. 71.

<sup>40</sup> Come ha insegnato un autorevole Maestro del diritto canonico (**O. GIACCHI**, *La norma*, cit.).

<sup>41</sup> Il codice prevede che le scelte che rientrano nella cosiddetta straordinaria amministrazione siano autorizzate dall'autorità competente o comunque che l'amministratore (è il caso della Diocesi) nel compimento di tali scelte sia affiancato da chi è dotato di specifiche cognizioni tecniche (consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori).

<sup>42</sup> **F. BONELLI**, *La responsabilità degli amministratori*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, Torino, 1994, vol. IV, p. 352.



Abbiamo affermato che al fine di individuare il contenuto concreto della diligenza non rilevano i profili soggettivi, le abilità, l'intenzione del soggetto. Diversamente si giungerebbe a smarrire l'unico modello, seppur elastico, cui il legislatore ha inteso riferirsi e ad avere, in una deriva soggettivistica, tanti modelli quanti sono gli amministratori. La conseguenza logica di siffatta impostazione sarà pertanto che il soggetto che tiene un comportamento non conforme ai canoni obiettivi della diligenza, che si discosta dal modello del buon padre di famiglia, è in colpa anche se abbia fatto del suo meglio per evitare il danno, senza riuscirvi a causa, ad esempio, della sua inettitudine personale. Questa affermazione, pienamente giustificata in un ordinamento che mette al centro l'interesse del soggetto danneggiato, però è in apparente contraddizione con l'esigenza di giustizia che permea l'intera dimensione giuridica della Chiesa. Viene insomma da chiedersi se così facendo non si corra il rischio di agire ingiustamente e di ritenere colpevole un soggetto anche se, dal punto di vista soggettivo, dovremmo concludere che da lui, date le sue modeste capacità o la sua modesta esperienza, più di tanto non era possibile pretendere<sup>43</sup>.

In realtà il problema di compatibilità tra modello di diligenza e istanza di giustizia canonicamente intesa è solo apparente ed è facilmente superabile se si tiene presente che il primo vuole solo essere *regola dell'adempimento* che indica l'atteggiamento di fondo che, secondo il legislatore, deve caratterizzare il comportamento dell'amministratore nella gestione. Le valutazioni fondate su elementi soggettivi, rileveranno invece nel momento in cui il giudice dovrà valutare la rimproverabilità del comportamento del singolo amministratore, la gravità della sua colpa e graduare la condanna in relazione ad essa. Insomma, la dimensione soggettiva, sarà estranea al giudizio sull'*an* ancorato al discostamento dal modello oggettivo del *pater familias*, mentre sarà rilevante nella determinazione del *quantum*, della parte del danno da porre a carico del soggetto, che è rimessa alla valutazione equitativa del giudice e che dovrà appunto fondarsi sull'effettiva colpevolezza del danneggiante riferita anche alle concrete possibilità dell'agente e alle sue doti individuali<sup>44</sup>.

Vi è poi un secondo profilo che è bene mettere in evidenza. Il legislatore nel dettare la disciplina del primo paragrafo del canone 1284, e nel riferirsi alla diligenza del buon padre di famiglia ha

---

<sup>43</sup> P. FORCHIELLI, *Responsabilità civile. Lezioni*, Cedam, Padova, 1968, p. 86 ss.

<sup>44</sup> Per un utile confronto si veda: P. MADDALENA, *La sistemazione dogmatica della responsabilità amministrativa*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it).



probabilmente in mente una situazione tipizzata in cui il soggetto investito dell'amministrazione dei beni che è *anche* amministratore e accompagna questa sua attività all'esercizio di una cura pastorale che è l'oggetto principale della sua attività (il Parroco, il Vescovo). Può tuttavia darsi il caso in cui un soggetto qualificato professionalmente venga nominato (o eletto) amministratore di una persona giuridica pubblica, ad esempio un Istituto per il sostentamento del clero o un'associazione pubblica di fedeli. In questa ipotesi viene da domandarsi quale sia il livello di diligenza richiesto all'amministratore: una diligenza media come prescrive la legge rimandando genericamente alla figura del buon padre di famiglia, ovvero una diligenza professionale, che assurge ad un livello superiore sotto il profilo della perizia? Sembra che, pur rimanendo aperto un problema di conciliabilità con il dato normativo, sia decisamente da preferire la seconda ipotesi in quanto l'opera del soggetto viene richiesta proprio in contemplazione di quelle cognizioni tecniche che il professionista possiede e sarebbe perciò contraddittorio non esigere poi, da parte di quest'ultimo, il rispetto delle regole e l'applicazione di quegli accorgimenti propri della professione che esercita. Dinanzi all'omissione di qualsiasi riferimento alla diligenza nella formula del giuramento ex canone 1283 che impone agli amministratori di garantire di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni loro affidate<sup>45</sup>, si può concordare con quella dottrina civilistica che ritiene applicabile il più rigoroso criterio dell'abilità tecnica quando nell'accettazione della carica amministrativa possa dirsi implicita "la promessa di eseguire la prestazione a regola d'arte, ossia con le qualità proprie delle prestazioni fornite dal buon professionista"<sup>46</sup>.

#### 4 - Il rapporto tra i due paragrafi del canone

Colta la significativa portata del primo paragrafo del canone in esame, è opportuno ora domandarsi come il secondo si ponga rispetto ad esso,

---

<sup>45</sup> Cfr. Circolare 29 *bis* del Comitato CEI per gli enti e i beni ecclesiastici, Roma, 10 ottobre 2005, allegato n. 2. Non sembra infatti applicabile, nell'esempio di specie, la formula del *Giuramento di Fedeltà nell'assumere un Ufficio da esercitare a nome della Chiesa* pubblicata dalla S. Congregazione per la Dottrina della fede il 19 settembre 1989 (in *AAS*, 81, 1989, 104-106) a cui sono tenuti solo i soggetti esplicitamente indicati nei numeri dal 5 all'8 del can. 833.

<sup>46</sup> G. FRÈ, *Commento sub art. 2392*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Artt. 2325-2409. Società per azioni*, Zanichelli, Bologna, 1997, 6<sup>a</sup> ed., vol. I.



comprendendo così più a fondo quale sia l'impostazione complessiva della norma.

Nel commento fatto a questo canone, taluna dottrina definisce il primo paragrafo una mera *premessa* all'elencazione analitica dei doveri dell'amministratore contenuta nel secondo che assurge così ad elemento centrale del dispositivo<sup>47</sup>. Tale affermazione, probabilmente più frutto di una infelice scelta linguistica che di una reale convinzione scientifica, non risulta ineccepibile sia sotto il profilo giuridico quanto sotto quello testuale e rappresenta un totale stravolgimento del reale dato normativo del canone 1284.

Infatti, come abbiamo avuto modo di argomentare ampiamente in precedenza, la prescrizione di carattere generale che impone la diligenza del buon padre di famiglia è l'architrave su cui si regge il rapporto obbligatorio che intercorre tra amministratore e persona giuridica e non può certamente essere ridotta al rango di accidentale premessa introduttiva. Se infatti si volesse rubricare questo canone "I doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici", non bisognerebbe nemmeno esitare nel dire che i doveri specifici e concreti in esso contenuti trovano la propria fonte nel dovere di adempiere con la diligenza del *pater familias* che apre il testo della norma. Di quest'ultimo essi rappresentano un'esemplificazione espositiva volta ad evitare i fraintendimenti e le deviazioni connaturali a qualsiasi formula di carattere generale. È sufficiente scorrerli per comprendere come essi nulla facciano di più che fornire all'interprete indicazioni, concrete e puntuali, su come agisce l'amministratore di beni ecclesiastici mediamente diligente. Il modello del *diligens pater familias*, nel caso di specie, non coincide con la mera somma di questi doveri ma senza dubbio li ricomprende tutti.

Il canone 1284 privato del secondo paragrafo, pur risultando certamente meno efficace, non perderebbe alcunché della sua portata dispositiva, mentre, se venisse meno il riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, esso si ridurrebbe ad un mero elenco di imposizioni contingenti, del tutto inutili al fine di un'indicazione generale sulle modalità della gestione.

Un'attenta valutazione del dato testuale ci conferma la bontà della nostra analisi: l'esordio del secondo paragrafo, "*exinde debent*" (devono pertanto)<sup>48</sup>, non lascia alcun dubbio sul fatto che esso

---

<sup>47</sup> L. CHIAPPETTA, *Commento sub can. 1284*, in *Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale*, Edb, Napoli, 1988, vol. I, p. 392 ss.

<sup>48</sup> L'avverbio latino *exinde* è qui utilizzato dal legislatore nella sua sfumatura causale e la sua composizione, la proposizione *ex* e l'avverbio *inde*, è sintomatica proprio dell'operazione attraverso la quale da un elemento se ne ricava un'altro che



rappresenti una conseguenza naturale, un'esemplificazione logica, di quanto affermato in precedenza, e cioè del riferimento alla diligenza.

Si badi bene: una tale lettura della norma non conduce verso una *diminutio* dei doveri specifici prescritti dal canone 1284 e non vuole far sorgere di dubbi sulla loro stringente vincolatività: al contrario, richiamando il forte legame tra la prima e la seconda parte della norma, si vuole esaltarli, quali espressione del *diligens modus agendi* cui è tenuto l'amministratore.

## 5 - Il secondo paragrafo: i doveri specifici

Prendiamo ora in considerazione il lungo elenco di doveri imposti dal legislatore nel secondo paragrafo del canone in esame spendendo per ciascuno di essi qualche breve considerazione<sup>49</sup>.

Gli amministratori devono:

1° *vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;*

Il paragrafo si apre raccomandando una diligente vigilanza sui beni che vengono affidati, a prescindere dal loro valore economico e, poiché, nonostante la più scrupolosa attenzione, essi possono andare soggetti a danneggiamenti, distruzione e furti, si ritiene che sia opportuno tutelarli con adeguate polizze di assicurazione che il diritto particolare può rendere obbligatorie. Va da sé che in questo caso la diligenza richiede, non solo che ci si preoccupi di assicurare i beni, ma anche che le condizioni contrattuali, le prestazioni a carico dell'ente (pagamento del premio), nonché quelle a carico della compagnia (obbligo di indennizzo) siano le più idonee a soddisfare le esigenze della persona giuridica<sup>50</sup>.

---

ne rappresenta la logica conseguenza. Andrà perciò tradotto in questa sua accezione col significato di "in conseguenza di quanto appena affermato".

<sup>49</sup> Come abbiamo già avuto modo di dire il can. 1284 riproduce piuttosto fedelmente il testo del can. 1523 CIC 1917. I punti *sub* 2°, 3° e 6° rappresentano tuttavia significative innovazioni e integrazioni rispetto la precedente disciplina.

<sup>50</sup> In **AA.VV.**, *La gestione e l'amministrazione della Parrocchia*, a cura degli economisti delle grandi Diocesi, Edb, Bologna, 2008, p. 135 ss., si raccomanda ad ogni parroco di stipulare, in ottemperanza al canone 1284, § 2, n. 1., i seguenti contratti assicurativi: assicurazione per responsabilità civile; assicurazione contro il rischio di incendio, eventi calamitosi diretti e indiretti, derivanti da fenomeni elettrici ed elettronico, nonché collegati ad atti di vandalismo e terrorismo, che copra sia i fabbricati sia quanto in essi contenuto; assicurazione contro il furto e la rapina; assicurazione contro gli infortuni; assicurazione R.C. Auto, qualora la Parrocchia possieda veicoli a motore;



2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente<sup>51</sup>;

In questo secondo punto il legislatore, con l'espressione *curare ut in tuto ponatur*, vuole evidentemente richiamare la tematica dei modi d'acquisto dei beni temporali, cioè degli strumenti attraverso cui i beni entrano a far parte della sfera patrimoniale di una persona giuridica pubblica.

Secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei canoni 1259 e 1290, infatti, si riconosce il diritto della Chiesa di acquistare in forza di tutti i giusti modi cui il diritto (naturale o positivo) attribuisce tale effetto e si provvede a canonizzare i modi di acquisto previsti dai differenti diritti statali, in particolare per quanto riguarda il principale modo a titolo derivato: il contratto<sup>52</sup>.

Appare perciò logico corollario a questa disciplina che si richieda all'amministratore di rispettare tale principio e di assicurare la proprietà dei beni ecclesiastici a norma del diritto civile. Tale rimando va interpretato in senso ampio, e va riferito tanto alla proprietà, quanto agli altri diritti reali e non solo per gli aspetti relativi alla validità, ma anche all'efficacia giuridica<sup>53</sup>.

3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;

Per quanto attiene al richiamo all'osservanza della legislazione civile<sup>54</sup>, la dottrina è concorde nell'intenderlo nella maniera più ampia possibile arrivando a ricomprendere le disposizioni amministrative, commerciali, tributarie e di qualsiasi altro genere vigenti sul territorio in cui ha sede la persona giuridica amministrata.

All'osservanza delle disposizioni canoniche e civili come criterio generale, il legislatore contrappone l'osservanza di quanto stabilito da un eventuale fondatore (Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita

---

assicurazione in caso di appalti e per la responsabilità nei cantieri, quando la Parrocchia conclude un contratto per lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici.

<sup>51</sup> Questo secondo punto è oggetto di una trattazione più ampia nella codificazione orientale dove, oltre al richiamo contenuto nel canone 1028, vi si dedica l'intero primo paragrafo del can. 1020.

<sup>52</sup> La Chiesa tuttavia dispone anche di modi di acquisto propri, cioè non derivati dalle legislazioni statali: tributi, tasse, offerte, questue etc. **J.P. SCHOUPE**, *Elementi di Diritto*, cit., p. 8.

<sup>53</sup> **M. LOPEZ ALARCÓN**, *Commento sub can. 1284*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, Coletti a San Pietro, Roma, 2004, p. 852.

<sup>54</sup> Richiamo che non deve essere confuso con il rinvio materiale operato nei casi di *Canonizatio* delle leggi civili.



Apostolica) o donatore o dell'autorità competente. In presenza di disposizioni speciali esse costituiranno i principi guida dell'azione amministrativa. Tali norme, ove dettate, andranno non solo ad integrare la disciplina generale prevista dal *codex* ma potranno persino derogarvi salvo che non sia disposto espressamente altro<sup>55</sup>.

In ogni caso, si afferma in conclusione, è opportuno badare che dall'inosservanza delle norme civili non derivi danno alla Chiesa. Il legislatore sente qui il giustificato bisogno di rammentare all'amministratore la principale caratteristica delle persone giuridiche pubbliche ossia quella di agire *nomine ecclesiae*<sup>56</sup>. Da tale *caratteristica* discende una grande responsabilità in capo al soggetto chiamato ad amministrarne i beni poiché, come già abbiamo avuto modo di dire, ogni suo atto gestorio è atto della persona giuridica pubblica e pertanto atto della Chiesa. Da ciò si comprende la raccomandazione ad evitare diligentemente qualsiasi comportamento, in particolar modo se illecito per il diritto civile, dal quale possa derivare un qualche danno (non solo patrimoniale) per la Chiesa.

*4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione e impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;*

Sono tre i momenti della gestione patrimoniale che si evidenziano in questo quarto punto: la riscossione di redditi e proventi, la loro conservazione e l'utile impiego degli stessi. Per quanto attiene alla richiesta di riscossione che dev'essere accurata e tempestiva, sembra opportuno ricordare che anche nell'applicazione di tale principio non si potrà prescindere dall'*aequitas* in virtù della quale l'amministratore non solo potrà, ma dovrà, derogare alla tempestività della riscossione qualora lo impongano esigenze di giustizia e carità<sup>57</sup>. Si pensi ad esempio al caso in cui un'immobile di una Parrocchia sia locato ad una famiglia che, trovandosi in gravi difficoltà economiche, non sia in grado di pagare tempestivamente il canone: al parroco che soprassedie alla riscossione non sarà certo imputabile di non aver adempiuto diligentemente ai suoi doveri di amministratore!

---

<sup>55</sup> Cfr. can. 20.

<sup>56</sup> Can. 116 § 1.

<sup>57</sup> Una tale applicazione dell'*aequitas* ci mostra con efficacia la sua natura di "strumento utilizzabile per derogare alla norma scritta o consuetudinaria, non per ragioni di opportunità, bensì per quell'adeguamento a giustizia, che non può non essere l'obiettivo primario di un diritto, che disciplina una società religiosa ispirata ai principi cristiani". **O. FUMAGALLI CARULLI**, voce *Equità canonica*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Zecca poligrafica dello Stato, Roma, 1988, vol. XII, p. 2 ss.



Dopo aver ricordato che i beni e i proventi sono da conservarsi fedelmente in modo sicuro, l'attenzione del legislatore si sposta sulle modalità d'impiego di detti beni e proventi che devono avvenire secondo quanto stabilito dalle tavole di fondazione, dagli statuti o dalle norme legittime, sia per quanto attiene le finalità che le modalità dell'impiego. In particolare quanto stabilito dalle norme legittime circa modalità risulterà rilevante qualora l'impiego di proventi ricada, per natura od entità, nell'ambito della straordinaria amministrazione.

*5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;*

Questa quinta prescrizione appare un semplice invito all'amministratore a comportarsi da buon debitore, invito nel quale si legge l'intento del legislatore di tutelare la credibilità e dell'affidabilità della persona giuridica ecclesiastica e quindi della Chiesa stessa.

*6° impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'Istituto;*

Una volta adempiuti gli obblighi di cui ai numeri 4 e 5, se dovesse esservi del denaro eccedente, deve essere collocato *utilmente*. Vale la pena soffermarsi sul significato di questo *utiliter* che può avere una duplice portata. In via principale esso si riferisce ad un'utilità di ordine spirituale: il denaro eccedente va impiegato secondo le finalità proprie della persona giuridica e più in generale secondo le finalità della Chiesa, in opere di culto, di apostolato e di carità o per il sostentamento del clero<sup>58</sup>.

L'utilità richiamata dal canone può anche essere intesa, in seconda battuta ed esclusivamente in via sussidiaria, secondo un significato di natura economica. L'amministratore che abbia a disposizione un capitale, che per varie ragioni non può utilmente essere impiegato secondo quanto detto sopra, potrà, solo provvisoriamente, investirlo in modo da farlo fruttare con l'attenzione ad evitare qualunque rischio o speculazione (ad esempio acquistando titoli di Stato), in considerazione proprio della natura strumentale di tale operazione. Qualsiasi scelta in proposito non potrà, in ogni caso, essere compiuta dall'amministratore in autonomia ma occorrerà ottenere dall'autorità competente le debite licenze ed autorizzazioni<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Cfr. can. 1254 § 2.

<sup>59</sup> Nel caso della Diocesi e delle altre persone giuridiche amministrate dal Vescovo, pur non essendo obbligatorio o vincolante, sarà opportuno sentire il parere del consiglio degli affari economici; per le Parrocchie e le altre persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo sarà necessario il consenso dell'Ordinario diocesano; gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero dovranno ottenere la licenza dall'Istituto centrale; mentre per quanto riguarda gli istituti religiosi di diritto



*7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;*

Dalla lettera del numero sette del paragrafo si è fatta derivare l'obbligatorietà per ciascuna persona giuridica pubblica della tenuta del libro dell'entrate e delle uscite, quale requisito minimo di contabilizzazione dell'attività economica dell'ente. Nel libro entrate e uscite devono essere indicate tutte, singolarmente e distinte le voci in entrata o in uscita connesse con l'attività dell'ente, classificate secondo la loro natura<sup>60</sup>. All'unica cassa della persona giuridica devono, in sintesi, confluire tutte le offerte ricevute dai fedeli<sup>61</sup>, i proventi patrimoniali e, se esistenti quelli frutto di attività diversa (anche commerciale). Queste ultime potranno, dovranno in caso di attività commerciale, mantenere una distinta contabilità pur restando nell'ambito della gestione generale dell'ente.

Circa le modalità pratiche di tenuta di questo libro, il legislatore canonico adotta l'espressione *bene ordinatos habere*. È questo un principio di carattere generale adottato da tutte le legislazioni civili, il cui contenuto può essere determinato, ad esempio, facendo riferimento a quanto stabilito dall'art. 2219 del c.c. italiano. Si prescrive qui che tutte le scritture contabili siano tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

---

diocesano e monasteri *sui iuris* bisognerà attenersi all'eventuale autorizzazione prevista dagli statuti e dal diritto proprio.

<sup>60</sup> Un esempio analitico di classificazione delle voci contabili viene proposto da CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005, n. 108, dove si elencano le voci in entrata nella cassa parrocchiale: offerte richieste dalla Parrocchia per tutte le necessità della comunità; offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali; offerte finalizzate in giornate prescritte; offerte, rendite di culto e legati per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe; offerte occasionali per le necessità della Chiesa o per finalità specifiche; donazioni eredità e legati; offerte deducibili; redditi fondiari, di capitale e diversi; corrispettivi di attività commerciali e sponsorizzazioni; contributi da enti per attività istituzionali; contributi da enti per attività commerciali; rimborsi spese. Prosegue al n.109 l'elenco delle voci in uscita: remunerazione dei sacerdoti; manutenzione degli immobili; assicurazioni; uscite per attività istituzionali; contributi alla Diocesi; offerte destinate ad altre finalità; spese relative a eventuali attività commerciali. Questa esemplificazione, proposta dalla direttiva CEI per la sola Parrocchia, potrà però essere applicata con i dovuti correttivi alla contabilità di tutti gli enti ecclesiastici tenendo sempre presente che essa rappresenta un livello minimo di analiticità e sarà perciò compito dell'amministratore diligente adottare tutte le misure idonee ad una rappresentazione contabile veritiera e trasparente.

<sup>61</sup> Eccettuata l'offerta per la S. Messa che spetta al sacerdote celebrante o che, in caso di S. Messa binata o trinata, va destinata secondo quanto stabilito dall'Ordinario, cann. 945 e 951.



Il libro delle entrate e delle uscite non è il solo libro contabile previsto dalla normativa canonica per gli enti ecclesiastici: accanto ad esso vi è l'obbligo specifico per ciascun parroco o rettore di una chiesa o di altro luogo dove si è soliti ricevere offerte per la celebrazione di Messe di tenere uno speciale registro della SS. Messe<sup>62</sup> e un registro dei legati (o oneri)<sup>63</sup>. È stato inoltre stabilito da una delibera CEI, ai fini di una maggior trasparenza nella gestione, di tenere gli altri registri necessari ad una corretta amministrazione dei beni<sup>64</sup>. Svolge infine un importante ruolo contabile anche l'inventario che, come richiesto dal canone 1283, 2°, l'amministratore deve redigere e sottoscrivere al momento dell'assunzione dell'incarico e che dovrà essere aggiornato con ogni modifica intervenuta in un momento successivo alla sua compilazione<sup>65</sup>. Tale documento infatti, oltre ad essere requisito previo per una corretta gestione e a garantire una certa continuità nell'amministrazione<sup>66</sup>, assurge a ruolo di *libro cespiti* nella rappresentazione della situazione patrimoniale dell'ente<sup>67</sup>.

---

<sup>62</sup> Can. 958 § 1.

<sup>63</sup> Can. 1307 § 2.

<sup>64</sup> Delibera CEI del 23 dicembre 1983 n. 6 (NCEI 1983, 7/209).

<sup>65</sup> **F. COCCOPALMERIO**, *Diritto Patrimoniale della Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma, Lateran University Press, 1980, p. 50.

<sup>66</sup> Così affermato, rispetto al medesimo onere previsto nel CIC 1917, dalla sentenza c. Parrillo, decisio diei 5 iulii 1927, in RRDec., vol. XIX, p. 297, n. 33: "*agitur enim de personis moralibus seu cunis piis, quibus summopere interesse debet honesta administratorum pacta, bona fide inta, servare, ne iacturam in bono nomine patiantur, neve deterreantur saeculares cum iis agere vel contrahere, si ex administratorum successione, praedecessorum facta impune possent retractari*".

<sup>67</sup> Dalla lettera del can. 1283 si possono trarre le principali caratteristiche dell'inventario che sono l'accuratezza nella redazione e l'adozione di un metodo esaustivo e dettagliato. Gli economisti della grandi Diocesi italiane sono poi intervenuti sul tema fornendo, in **AA.VV.**, *La gestione e l'amministrazione della Parrocchia*, cit., p. 7 ss., utili e più concreti criteri di riferimento. Per ciascuno dei beni immobili si richiede di indicare: l'esatta e aggiornata identificazione catastale, sulla base di certificazione rilasciata dall'Agenzia del territorio competente; i documenti che attestano il titolo giuridico di proprietà (donazione, eredità, compravendita, ecc.) e le relative note di trascrizione; il documento che attesta l'eventuale onere o modo (soprattutto se stabiliti dal donante o dal testatore); i certificati urbanistici (licenza, concezione edilizia, DIA, documentazione dell'avvenuto condono, certificato di destinazione urbanistica); documenti relativi all'abilità o all'agibilità; le attestazioni relative alla sicurezza della strutture; è inoltre raccomandata la redazione di un'apposita scheda che descriva lo stato di conservazione, gli interventi di manutenzione effettuati nonché quelli già programmati. Tra i beni mobili diversi da quelli di valore storico artistico devono essere presi in considerazione ai fini dell'inventario: l'arredamento della casa parrocchiale, se di proprietà della Parrocchia; gli arredi presenti nella chiesa e negli ambienti parrocchiali; le attrezzature di maggior valore di proprietà della Parrocchia (fotocopiatrici, computers, etc.).



Accanto alle disposizioni canoniche in materia contabile, ora sinteticamente riportate, vi sono anche adempimenti di derivazione concordataria e statutale (civile e tributaria) che, per la loro complessità ed eterogeneità, meriterebbero un'apposita trattazione, possibilmente comparatistica, non certo possibile in questa sede. Ci limitiamo a qualche cenno sull'attuale disciplina prevista dal legislatore italiano.

La normativa di derivazione concordataria in materia contabile coinvolge essenzialmente gli enti ecclesiastici che svolgono attività commerciale, i quali hanno l'obbligo di osservare gli adempimenti formali e sostanziali imposti dal legislatore tributario per questo tipo di attività<sup>68</sup>. La disciplina tributaria del sistema contabile riguarda infatti esclusivamente le attività commerciali dell'ente non commerciale (categoria fiscale di appartenenza degli enti ecclesiastici) mentre in assenza di tali operazioni non si riscontrano particolari obblighi contabili<sup>69</sup>. In caso di esercizio di attività commerciale non occasionale, l'ente ecclesiastico avrà *in primis* l'obbligo della tenuta di una contabilità separata tra attività istituzionale e attività commerciale<sup>70</sup>. Per quanto specificatamente attiene i libri contabili, l'unica disposizione peculiare per gli enti ecclesiastici riguarda il *registro dei religiosi* previsto ai fini del riconoscimento delle deduzioni, relative all'eventuale attività lavorativa prestata dai religiosi<sup>71</sup> a favore del proprio Istituto. Per il resto, l'amministratore dovrà redigere tutte le scritture previste dal diritto comune per le attività commerciali, tra cui: il libro giornale, il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili, il registro dei corrispettivi in occasione di vendite al minuto, il registro delle fatture emesse, il registro degli acquisti e il libro matricola, in caso di ente ecclesiastico datore di lavoro<sup>72</sup>.

8° *redigere un rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;*

L'ottava prescrizione ci rimanda al tema del documento consuntivo del rendiconto che il legislatore ha modo di sviluppare in un canone successivo ad esso appositamente dedicato, il 1287. Secondo

---

<sup>68</sup> Art. 8 Regolamento di Esecuzione della l. 20 maggio 1985 n.222. Nella *ratio* di questo articolo ritroviamo uno dei principi cardine della disciplina concordataria in materia di enti. Quando un ente ecclesiastico legittimamente agisce al di fuori degli ambiti di azione individuati dalle norme di derivazione pattizia, la religione e il culto, la legislazione "speciale" viene meno e l'attività da questo compiuta rientra nell'alveo del diritto comune. A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, art. 831 c.c., Giuffrè, Milano, 2005, p. 134.

<sup>69</sup> G. RIVETTI, *La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 192.

<sup>70</sup> Cfr. art. 109 T.U.I.R.

<sup>71</sup> Art. 26 co. 1, l. 20 maggio 1985 n. 222.

<sup>72</sup> Cfr. G. RIVETTI, *La disciplina tributaria*, cit., p.195 ss.



quanto dispone il primo paragrafo di quest'ultima norma, particolarmente forte ed incisiva, *riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici.*

È innanzitutto opportuna una qualche considerazione sul soggetto cui gli amministratori sono tenuti a presentare il rendiconto. Il codice prevede appunto che sia l'Ordinario del luogo salvo che all'amministratore non siano affidati beni di una persona giuridica *legittimamente sottratta alla potestà di governo del Vescovo diocesano*. In questa ipotesi egli dovrà presentare i risultati della propria gestione ad un'autorità differente, secondo quanto previsto dalle norme speciali. I casi di esenzione espressamente disciplinati dal codice sono numerosi: le associazioni pubbliche di fedeli devono ogni anno rendere conto dell'amministrazione all'autorità che le ha erette (Santa Sede, Conferenza episcopale, Vescovo diocesano)<sup>73</sup>, alla medesima autorità l'associazione deve inoltre presentare un fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte<sup>74</sup>; negli Istituti di Vita Consacrata, nelle loro province e case, l'economo e gli altri amministratori devono presentare, nel tempo e nel modo stabiliti dal diritto proprio, il rendiconto dell'amministrazione all'autorità competente<sup>75</sup>; i monasteri *sui iuris* e le Società di Vita Apostolica ad essi equiparate, invece, devono presentare una volta l'anno il rendiconto della loro amministrazione all'Ordinario del luogo pur non essendo sottoposti alla sua autorità<sup>76</sup>; infine l'amministratore parrocchiale, figura prevista dal canone 539, al termine del suo incarico, deve presentare il rendiconto dell'amministrazione al parroco<sup>77</sup>.

Alcun dovere di rendicontazione è invece imposto agli amministratori di persone giuridiche private poiché da un lato queste sono rette dai loro statuti e dall'altro il limitato diritto di vigilanza su di esse riconosciuto all'Ordinario del luogo non implica necessariamente un rendiconto<sup>78</sup>.

---

<sup>73</sup> Cann. 312 e 319 § 1.

<sup>74</sup> Can. 319 § 2.

<sup>75</sup> Can. 636.

<sup>76</sup> Can. 637.

<sup>77</sup> Can. 540 § 3.

<sup>78</sup> Il can. 325 sancisce una soggezione delle persone giuridiche private all'Ordinario del luogo, a norma del can. 1301, per quanto riguarda l'amministrazione e l'impiego dei beni che le sono stati donati o lasciati per cause pie. È bene precisare che il potere di vigilanza qui riconosciuto all'Ordinario nulla ha a che vedere con il ruolo che lo stesso svolge rispetto all'amministrazione dei beni delle persone giuridiche pubbliche



A ben vedere, fa eccezione al principio generale anche la Diocesi per la quale non si parla di un rendiconto ma di *bilancio delle entrate e delle uscite*<sup>79</sup>. Questa distinzione appare giustificata, oltre che dalla complessità della sua realtà economica<sup>80</sup>, dalla natura stessa della persona giuridica Diocesi dove l'amministratore immediato e quello intermedio coincidono nella persona del Vescovo e dove pertanto, se si esclude il Romano Pontefice, non vi è un'autorità cui rendere direttamente conto della gestione. La redazione del bilancio delle entrate e delle uscite è in questa ipotesi affidata all'economista diocesano e la sua approvazione spetta al consiglio per gli affari economici, in virtù delle sue particolari attribuzioni in materia di vigilanza sulla gestione del patrimonio della Diocesi<sup>81</sup>.

Chiarita questa significativa *quaestio* preliminare, possiamo ora soffermarci sulla natura e la funzione del rendiconto che è strumento ordinario mediante il quale l'autorità competente l'esercita un controllo sull'amministrazione dei beni e che al contempo consente all'amministratore immediato una pianificazione strategica delle future scelte gestorie. Esso non deve in alcun modo essere accostato ad un bilancio consuntivo rispetto al quale lo distingue, non solo l'assenza di qualsiasi regime di pubblicità<sup>82</sup>, ma appunto finalità profondamente

---

sottoposte alla sua autorità. In quest'ultimo caso infatti, come abbiamo già avuto modo di dire, l'Ordinario è amministratore a tutti gli effetti che, pur nel rispetto delle prerogative dell'amministratore immediato, vigila e interviene direttamente sulla gestione del patrimonio della persona giuridica. Nell'ipotesi descritta dal can. 325 invece, ad esso viene semplicemente riconosciuto un ruolo di garante esterno, incaricato di vigilare affinché una determinata tipologia di beni, quelli che sono stati donati o lasciati per cause pie, non vengano distratti dal fine previsto dal loro donatore. Questa significativa distinzione giustifica la previsione di un obbligo di rendicontazione in capo agli amministratori di beni ecclesiastici, assente invece nel caso di beni di persone giuridiche private.

<sup>79</sup> Can. 493.

<sup>80</sup> "Mentre alle parrocchie possiamo chiedere semplici rendiconti di cassa, una diocesi necessita di una contabilità completa, secondo i principi della competenza, e deve poter produrre un vero bilancio sia patrimoniale che economico" **L. TESTORE**, *I compiti di una amministrazione diocesana*, relazione al 1° Convegno Nazionale degli Economisti diocesani, Bellaria, 16-18 febbraio 2004, in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it).

<sup>81</sup> La CEI nella *Istruzione in materia amministrativa*, suggerisce di redigere, qualora parte del patrimonio della Diocesi sia di proprietà di enti variamente denominati da essa dipendenti, un bilancio consolidato delle persone giuridiche che svolgono funzioni di carattere diocesano, allo scopo di disporre un quadro adeguato delle risorse effettivamente disponibili.

<sup>82</sup> L'assenza di una pubblicità del documento rendicontuale non deve far pensare ad una totale assenza di trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici. Al secondo paragrafo del can. 1287 si prevede infatti che l'amministratore renda conto ai fedeli dei beni da questi offerti. Certamente questa disposizione appare meno incisiva della



differenti: il bilancio si prefigge infatti come scopo quello di fornire una rappresentazione chiara veritiera e corretta dell'andamento economico di un'impresa nel corso di un esercizio e della sua situazione patrimoniale, mentre ciò che si vuole invece realizzare mediante il rendiconto è di consentire all'autorità competente un esame dell'attività svolta dall'amministratore mettendolo a conoscenza fatti economici che hanno caratterizzato la gestione<sup>83</sup>.

Per quanto attiene alle modalità di compilazione occorre constatare che non è possibile individuare precise regole valide in assoluto poiché è compito del diritto particolare definire gli schemi di rendicontazione. Provando tuttavia a superare questa eterogeneità normativa con qualche considerazione a partire da esempi concreti di schemi di rendiconto<sup>84</sup>, possiamo certamente affermare che esso deve essenzialmente risolversi in una esposizione dei fatti storici che hanno prodotto un entrata o un uscita nel patrimonio dell'ente, redatta secondo un criterio di cassa. Non deve stupire l'omissione di qualsiasi informazione sulla dotazione patrimoniale, in quanto è già previsto uno specifico documento, l'inventario ex canone 1283, che, se debitamente aggiornato, contiene tutte le informazioni utili all'Ordinario per conoscere la consistenza e la natura del patrimonio dell'ente. Certo quest'ultimo si limiterà alla descrizione e alla stima delle immobilizzazioni materiali e sarà pertanto opportuno fornire nel rendiconto informazioni chiare ed efficaci su eventuali immobilizzazioni finanziarie.

Sarà inoltre auspicabile che il redattore, nella stesura del rendiconto, faccia riferimento ai principi generali indicati come criteri guida per redazione del bilancio delle aziende *non profit*<sup>85</sup> che possono rappresentare, anche in questo caso, un utile strumento per una corretta rappresentazione contabile. Tra i più significativi ricordiamo: prevalenza della sostanza sulla forma; comprensibilità; imparzialità; comparabilità e coerenza: annualità; verificabilità dell'informazione; significatività.

---

precedente, limitata nell'oggetto (i soli beni offerti dai fedeli) e potenzialmente scarsamente efficace non richiedendo la forma scritta.

<sup>83</sup> La presentazione del rendiconto all'Ordinario si potrebbe considerare come il momento in cui l'amministratore si costituisce in un giudizio avente ad oggetto esclusivo il conto della gestione.

<sup>84</sup> Cfr. modello per il rendiconto parrocchiale predisposto dal Vicariato della Diocesi di Roma in [www.vicariatusurbis.org/amministrazione](http://www.vicariatusurbis.org/amministrazione).

<sup>85</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti-Commissione Aziende Non Profit, *Quadro Sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit*, nn. 47-61, 2007.



Salvo che non sia diversamente previsto, il rendiconto, una volta sottoscritto dall'amministratore, è presentato all'Ordinario del luogo ed esaminato dal consiglio per gli affari economici della Diocesi che produrrà l'opportuna relazione sulla base della quale l'Ordinario adotterà le necessarie decisioni<sup>86</sup>.

*9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo e depositare poi le copie autentiche, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.*

Dal deposito di copia dei documenti nell'archivio della curia saranno certamente esenti le persone giuridiche legittimamente sottratte alla potestà di governo del Vescovo diocesano per le quali la prescrizione è comunque da intendersi nel senso dell'opportunità di depositare copie di tali documenti presso gli archivi istituiti presso le autorità da cui esse dipendono. Per quanto riguarda invece i requisiti della convenienza e dalla idoneità dell'archivio, si deve fare riferimento alle specifiche norme dettate in materia di archivi diocesani<sup>87</sup> e parrocchiali<sup>88</sup> e anche al Decreto generale CEI "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" che contiene utili indicazioni al proposito<sup>89</sup>.

## 6 - Il terzo paragrafo: il bilancio preventivo

Il terzo ed ultimo paragrafo del canone in esame rappresenta un'assoluta novità rispetto alla codificazione precedente e raccomanda la redazione di un preventivo delle entrate e delle uscite lasciando al diritto particolare la possibilità di renderlo obbligatorio ed eventualmente di determinarne le caratteristiche e le modalità di presentazione. L'indicazione di tale opportunità è certamente dettata dalla consapevolezza del legislatore canonico che ogni buona e proficua amministrazione dei beni si fonda su un'efficace programmazione delle scelte economiche da compiersi.

Anche qui vale quanto detto per il rendiconto ossia che non vi sono particolari disposizioni circa le modalità di redazione del

---

<sup>86</sup> M. LOPEZ ALARACON, *Commento*, cit.

<sup>87</sup> Cann. 486 ss.

<sup>88</sup> Can. 535.

<sup>89</sup> Decreto generale promulgato in data 20 ottobre 1999 [NCEI 199910/377-397]. Per un commento al riguardo, si veda D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2000, p. 589 ss.



documento: è sufficiente che sia redatto secondo il criterio contabile della prudenza, in modo chiaro, e che non sia sommario ma analitico.

Mentre dalla lettera della norma in esame il preventivo sembrerebbe documento facoltativo per tutte le persone giuridiche, in realtà il canone 493, nell'affidarne la redazione al consiglio per gli affari economici, sancisce l'obbligatorietà della preventivazione delle entrate e delle spese per quanto riguarda la Diocesi. Di fatto poi la gran parte delle legislazioni particolari hanno reso obbligatorio il bilancio annuale di previsione che deve essere concordato, nel caso delle Parrocchie, con il consiglio per gli affari economici e trasmesso, per l'approvazione, all'Ordinario che anche attraverso questo documento esercita il suo potere di vigilanza e indirizzo rispetto alla gestione economica dell'ente.

## 7 - Conclusione

In questa breve analisi del canone 1284 abbiamo potuto apprezzare che il tradizionale riferimento al *diligens pater familias* è molto più di quanto può apparire ad una prima e superficiale lettura: un'anacronistica e sterile formula che fa riferimento ad una civiltà ormai scomparsa. Essa, con la dinamicità che la contraddistingue, si apre alla specificità della realtà ecclesiale. Diviene lo strumento mediante il quale il legislatore impone all'amministratore di conformare la sua azione quotidiana, ogni suo atto gestorio, all'essenza stessa dell'ordinamento canonico, di fare, insomma, del potere di cui è investito occasione d'esercizio di *charitas* cristiana, in modo che i beni a lui affidati servano in modo fruttuoso al fine della salvezza delle anime.

La misura della diligenza, così determinata, è in strettissimo rapporto poi con ciascuno dei doveri specifici contenuti nel secondo e nel terzo comma del canone e che trovano in essa loro fonte e giustificazione. L'amministratore sarà chiamato ad adempiere a tali obblighi interpretandone il contenuto proprio alla luce del canone di diligenza posto dal legislatore a modello del suo agire.